



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI TRENTO**  
**SEZIONE CIVILE**

**N. 3224/2022 R.G.**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Jacopo Negro  
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-*sexies* comma 3 c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 3224/2022 R.G. promossa da:

Parte\_1 (c.f. C.F.\_1 ), rappresentato e difeso dall'avv.  
ENRICO GIAMMARCO e dall'avv. ELETTRA MORELLI, elettivamente domiciliato in Trento,  
viale della Costituzione n. 33

opponente

**contro**

Controparte\_1 c.f.  
P.IVA\_1 ), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.  
ANDREA MANTOVANI e dall'avv. SARA DONINI, elettivamente domiciliato in Trento, via  
Grazioli n. 63

opposta

**CONCLUSIONI**

Conclusioni dell'opponente: “*in via principale: 1) alla luce della sopravvenuta pronuncia dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27804/2025, dichiarare la cessazione della materia del contendere e 2) accertata la fondatezza dei motivi di opposizione alla data di notifica dell'atto di precetto opposto, condannare CP\_1 alla rifusione delle spese di lite, comprensive delle spese generali 15%, del CAP 4% e dell'IVA.; in ogni caso: 3) condannare CP\_1 alla rifusione delle spese di lite, comprensive delle spese generali 15%, del CAP 4% e dell'IVA*”.

Conclusioni dell'opposta: “1. respingere l'opposizione a precetto avversaria; 2. con vittoria di spese (anche generali), compenso, I.V.A. e C.N.P.A.”

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in data 30 dicembre 2022, **Parte\_1** ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato nei suoi confronti il 27 dicembre 2022 da **Controparte\_1**

**[...]** recante l'intimazione di pagamento di € 226.845,06 in via capitale, oltre € 26.196,88 a titolo di interessi, oltre spese e accessori, e spiccato sulla scorta della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1599/2022, resa nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale pronunciato in Padova il 27 febbraio 2018.

In particolare, è stato allegato nell'atto di opposizione che:

- per mezzo del predetto lodo, il collegio arbitrale costituito in Padova ha accertato la responsabilità di **Parte\_1** già amministratore di **CP\_1** per violazioni ai doveri di diligente amministrazione della società, quantificando il danno arrecato al patrimonio sociale in € 1.326.845,02, oltre rivalutazione ed interessi;
- pendente il giudizio di impugnazione del lodo, in data 19 dicembre 2018, **Parte\_1** (che a quella data deteneva il 60,24% della partecipazione di **CP\_1** è stato escluso dalla società per mezzo della deliberazione dei soci di minoranza;
- la delibera dell'assemblea dei soci di **CP\_1** del 19 dicembre 2018 è stata impugnata da **Parte\_1** vanti al Tribunale di Trento;
- successivamente, in data 28 maggio 2019, l'assemblea dei soci di **CP\_1** dopo aver quantificato in € 736.915,92 il valore della quota di **Parte\_1** ha deliberato di compensare il credito da questi vantato a titolo di liquidazione della quota di partecipazione con il maggior debito, accertato per mezzo del predetto lodo, nei confronti della società;
- anche la delibera del 28 maggio 2019 è stata impugnata da **Parte\_1** avanti al Tribunale di Trento;
- con sentenza n. 587/2020, il Tribunale ha rigettato l'impugnazione proposta avverso la delibera di esclusione dalla compagine sociale dell'odierno opponente;

- avverso tale sentenza *Parte\_1* a proposto appello avanti la Corte tridentina;
- con sentenza n. 33/2022, riformando la sentenza n. 587/2020 resa dal Tribunale nel giudizio di impugnazione della delibera del 19 dicembre 2018, la Corte d'appello di Trento ha annullato la delibera di esclusione di *Parte\_1*
- avverso tale sentenza della Corte d'appello di Trento *CP\_1* ha proposto ricorso per cassazione;
- in data 30 giugno 2022, con sentenza n. 1599/2022, la Corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'impugnazione ex art. 829, comma terzo, c.p.c. proposta da *Parte\_1* ha dichiarato la parziale nullità del lodo *“in relazione alla parte in cui ha quantificato il danno in misura eccedente l'importo di € 226.845,06, nonché nella parte in cui ha condannato *Parte\_1* alla rivalutazione del danno e nella parte in cui ha omissa di indicare il criterio di calcolo per la determinazione degli interessi su detta cifra”* (pag. 16 e 17 della sentenza n. 1599/2022).

A motivi dell'opposizione, *Parte\_1* a dedotto che:

- nell'atto di precetto è stato erroneamente indicato, quale titolo legittimante l'intimazione di pagamento di € 226.845,06, la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1599/2022, dal momento che *“la sentenza della Corte d'Appello, accogliendo l'impugnazione del *Parte\_1* ha dichiarato nel proprio dispositivo la nullità parziale del lodo arbitrale pronunciato in Padova il 27 febbraio 2018, annullando la condanna al risarcimento nella misura eccedente la somma di € 226.845,06, sicché il titolo resterebbe costituito dal lodo arbitrale (già a suo tempo notificato in forma esecutiva), limitatamente a tale somma, essendo nella suddetta sentenza pronunciata condanna solo in ordine agli interessi legali”* (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione);
- la deliberazione sociale assunta da *CP\_1* volta a determinare il credito di liquidazione e a compensare *“ai sensi degli art. 1241 e seguenti c.c. il credito vantato dal sig. *Parte\_1* con il debito che lo stesso ha nei confronti della società”* (così testualmente recita la delibera, cfr. doc. 5 fasc. opponente) ha avuto l'effetto, *“quale conseguenza della decisione della Corte di Venezia che ha annullato il lodo riducendo l'ammontare del risarcimento ad un importo inferiore al valore della quota, che il *Parte\_1* abbia già pagato il triplo della somma dovuta e non sia quindi debitore di*

CP\_1 di alcuna somma” (cfr. pag. 9 dell’atto di opposizione).

Parte\_1 ha quindi concluso chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo e, nel merito “*dichiarare che CP\_1 non ha diritto a procedere all’esecuzione forzata, in base al titolo sopra indicato, accertando:*

(i) *che la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1599/2022 in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Parte\_1 ha ridotto all’importo di € 226.845,06 la condanna originariamente pronunciata dal lodo arbitrale emesso in Padova il 27 febbraio 2018 per il maggior importo di € 1.326.845,02;*

(ii) *che, in forza dell’esecutorietà di detto lodo arbitrale e prima della sospensione della sua efficacia disposta dalla Corte d’Appello di Venezia in data 30 maggio 2019, CP\_1 ha proceduto, con deliberazione di data 28 maggio 2019, a compensare sino alla concorrenza dell’importo di € 736.915,92 liquidato quale debito per la liquidazione della quota del socio escluso, il maggior credito derivante dalla pronuncia arbitrale e, per conseguenza, che*

(iii) *Parte\_1 ha già in tal modo provveduto, a fronte dell’esecutorietà del lodo e prima del suo parziale annullamento, a pagare a CP\_1 una somma di ammontare maggiore a quella che si afferma dovuta in forza del titolo notificato in forma esecutiva unitamente all’atto di precetto 27 dicembre 2022, risultando di conseguenza il credito precettato insussistente, in quanto già soddisfatto”.*

CP\_1 si è costituita in giudizio contestando i motivi di opposizione e, in particolare:

- allegando che è stata correttamente notificata, assieme all’atto di precetto, la sentenza n. 1599/2022 della Corte d’appello di Venezia, essendo il lodo già stato in precedenza notificato a Parte\_1 n formula esecutiva;
- deducendo che, in conseguenza dell’accoglimento, da parte della Corte d’appello di Trento, dell’impugnazione della delibera del 19 dicembre 2018, “*nessuna quota di liquidazione spetti al Parte\_1 il quale, pertanto, non può vantare alcun credito nei confronti di CP\_1* (pag. 8 della comparsa di costituzione CP\_1 .

La società opposta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell’opposizione.

In sede di decisione dell’istanza di sospensiva, con ordinanza del 10 febbraio 2023, il Tribunale ha sospeso il titolo posto alla base del precetto.

La causa, istruita documentalmente, è stata ritenuta dal G.I., all’esito dell’udienza del 5 aprile

2023, matura per la decisione.

A seguito della riassegnazione del fascicolo a nuovo giudice in data 18 dicembre 2025, all'udienza del 24 giugno 2026, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 281-*sexies* c.p.c..

Così sinteticamente riassunto lo svolgimento del giudizio, occorre rilevare che parte opponente ha da ultimo richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In particolare, in sede di note conclusive autorizzate in vista dell'udienza del 24 giugno 2026,

*Parte\_1* - dato atto del rigetto, da parte della Suprema Corte, del ricorso per cassazione proposto da *CP\_1* avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 33/2022 - ha dedotto che *“la principale ragione di opposizione a precetto è venuta meno, solo in data 18 ottobre 2025, col passaggio in giudicato dell'annullamento della delibera di esclusione del signor Parte\_1 dalla CP\_1 e, dunque, col venir meno del controcredito di costui, precedentemente oggetto di compensazione con il credito precettato”* (pag. 3 delle note depositate in data 15 giugno 2026).

Deve a tal proposito osservarsi che la cessazione della materia del contendere costituisce, nell'ordinamento processuale civile, un istituto di elaborazione giurisprudenziale, privo di espressa tipizzazione normativa, che trova applicazione ogniqualvolta, nel corso del giudizio, sopravvenga un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio tale da eliminare la posizione di contrasto tra le parti e far venir meno il loro interesse ad agire e a contraddire, rendendo superflua la pronuncia nel merito da parte del giudice.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone due concorrenti condizioni: da un lato, che nel corso del processo siano sopravvenuti fatti idonei ad eliminare le ragioni del contendere e l'interesse alla pronuncia di merito; dall'altro, che le parti formulino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Quando tali circostanze ricorrono, il giudice è tenuto, anche d'ufficio, ad emettere una pronuncia dichiarativa della cessazione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 12310/2007, n. 2567/2007 e n. 14194/2004).

Nel caso di specie, le suddette condizioni non risultano integrate. Da un lato, nonostante

*Parte\_1* abbia riconosciuto la debenza dell'importo precettato, in mancanza di prova dell'effettivo pagamento da parte del debitore intimato non risulta venuto meno l'interesse della società opposta alla naturale conclusione del processo. Dall'altro lato, *CP\_1* ha anche da

ultimo, in sede di udienza *ex art. 281-sexies c.p.c.*, insistito per il rigetto dell'opposizione, ragione per cui non risulta integrato neppure il requisito della conforme formulazione di conclusioni denotanti l'effettiva sopravvenienza di fatti idonei ad eliminare le ragioni del contendere.

Deve pertanto esaminarsi nel merito la spiegata opposizione.

Appare a tal fine necessario procedere, innanzitutto, alla corretta qualificazione giuridica della domanda.

Ai fini dell'esame dei motivi di opposizione, il giudice può infatti prescindere dalla qualificazione formale operata dalla parte per delineare la corretta natura giuridica della pretesa sulla base delle ragioni concretamente dedotte dall'opponente.

Giova a tal proposito ricordare che il criterio distintivo tra l'opposizione all'esecuzione *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* e l'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.* consiste nel fatto che la prima tende ad investire l'*an* dell'azione esecutiva, ossia a contestare il diritto di promuovere l'esecuzione, mentre l'altra attiene al *quo modo* della azione stessa, a denunciare cioè le irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto o di qualunque atto del procedimento esecutivo.

Il primo motivo di opposizione, come detto, è afferente all'indicazione, nell'atto di precetto, della sentenza della Corte d'appello di Venezia e non del lodo arbitrale pronunciato in Padova il 27 febbraio 2018, quale titolo legittimante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474, comma 1, n. 1), c.p.c., l'esecuzione forzata del credito di € 226.845,06 in via capitale.

In applicazione del criterio sopra enunciato, ritiene questo giudice che l'azione esperita dall'opponente con riguardo al primo motivo di opposizione non deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ma come opposizione agli atti esecutivi. Deve infatti qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui non si contesti l'esistenza del titolo esecutivo, ma si deduca un vizio del precetto consistente nella erronea indicazione del titolo legittimante il ricorso alla tutela esecutiva (cfr. Cass. n. 12230/2007 e n. 3593/1990).

Il motivo, pur così riqualificato, non è meritevole di accoglimento per l'assorbente motivo per cui le doglianze dell'opponente sono state formulate senza contestuale allegazione dei pregiudizi dal medesimo subiti per effetto della carenza denunciata.

Va al riguardo osservato che la nullità del precetto, derivante da carenze formali, è sanata, per il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), in tutti i casi in cui l'opponente si limiti a lamentare

l'esistenza delle irregolarità in sé considerate, senza dedurre che esse abbiano causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva (tra le altre, Cass. n. 19105/2018 e n. 3321/1992).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Venezia, per mezzo della citata sentenza n. 1599/2022 pronunciata nel giudizio di impugnazione promosso ai sensi degli artt. 828 e ss. c.p.c., si è limitata a riconoscere la nullità parziale del lodo nella parte in cui, in violazione dell'art. 2381 c.c., ha accertato la responsabilità di **Parte\_1** in relazione alle condizioni di vendita degli immobili della società pattuite nell'arco trentennale dell'incarico quale amministratore **CP\_1** conseguentemente escludendo la debenza dell'importo di € 1.100.000,00 liquidato dagli arbitri a titolo di risarcimento del danno derivante dalla suddetta specifica condotta.

Conferma di quanto detto la si evince dal tenore letterale del dispositivo: *“accoglie parzialmente l'impugnazione del lodo pronunciato il 27/2/2018 in Padova e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale del predetto lodo in relazione al punto B della motivazione, rigettando la domanda di risarcimento del danno nella misura eccedente la complessiva somma di € 226.845,06”* (pag. 16 della sentenza n. 1599/2022, doc. 1 fasc. opposta); e della motivazione (punto “B”), meramente accertativo del vizio denunciato: *“il generico addebito di una sistematica vendita degli immobili a prezzo vile non può essere espressione del comportamento negligente dell'amministratore per ciascuna operazione conclusa nei trent'anni di incarico, comportamento ricondotto ad un generico mancato perseguimento della massimizzazione del profitto, nonostante la pacifica distribuzione di utili e l'approvazione della gestione in sede di bilancio a consuntivo (...) Pertanto, deve riconoscersi la nullità del lodo nella parte in cui, in violazione della regola di diritto BJR sancita dall'art. 2381 cc ed applicabile anche alle società di persone laddove è imposto l'obbligo degli amministratori di agire in modo informato ed adeguato, ha condannato il **Parte\_1** al pagamento a favore della società di € 1.100.000,00, quale risarcimento del danno derivante dal non aver spuntato nelle vendite concluse nei trent'anni di mandato un prezzo maggiore rispetto a quanto risultante dai rogiti notarili”* (cfr. pag. 11 e 12 della sentenza).

L'assenza di una nuova valutazione nel merito preclude la possibilità di applicare qui in via estensiva il principio per cui la sentenza della corte d'appello si sostituisce a quella di primo grado quale titolo esecutivo (cfr., tra le tante, Cass. n. 16664/2024) e dunque ritenere l'ormai più volte citata sentenza n. 1599/2022 della Corte lagunare sostitutiva del lodo arbitrale, con tutte le

conseguenze che ne discendono sotto il profilo dell'idoneità della stessa a costituire titolo esecutivo valido per ottenere il soddisfacimento, in sede esecutiva, del sopradetto credito di € 226.845,06 (pari alla differenza tra l'importo originariamente liquidato a titolo di risarcimento del danno da parte degli arbitri e la voce di danno di € 1.100.000,00 il cui accertamento è stato escluso in ragione della ritenuta nullità parziale del lodo).

Invero, solo nel caso in cui la corte d'appello si pronunci esaminando, con effetto rescissorio, la domanda originariamente proposta in sede arbitrale, la sentenza così pronunciata costituirà titolo legittimante il ricorso alla tutela esecutiva. Laddove la corte si limiti ad accertare la nullità (parziale) del lodo, senza procedere al riesame del merito delle domande, il lodo rimarrà invece quale valido titolo esecutivo, nella parte non oggetto di declaratoria di nullità.

Al fine dell'individuazione dell'atto effettivamente qualificabile come titolo esecutivo in relazione al credito oggetto dell'intimazione, occorre intatti tenere presente che, *“il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte”* (Cass. n. 12199/2012).

L'impugnazione per nullità del lodo di cui agli artt. 828 e ss. c.p.c. è peraltro un giudizio rescindente e solo eventualmente rescissorio.

La fase rescissoria è infatti meramente eventuale e limitata a casi determinati, ossia quelli indicati nell'art. 830, comma secondo, c.p.c. e sempre che le parti non abbiano escluso tale possibilità. Al di fuori delle ipotesi espressamente indicate e richiamate, il giudice dell'impugnazione deve limitarsi ad annullare il lodo e le parti dovranno tornare dagli arbitri, secondo l'originario patto compromissorio.

Per tale ragione, non può essere esteso in via automatica alla vicenda in esame il principio per cui la sentenza della corte d'appello si sostituisce a quella di primo grado quale titolo esecutivo, presupponendo l'estensione di tale principio al caso di impugnazione ai sensi dell'art. 828 c.p.c. la positiva verifica circa l'efficacia rescissoria della sentenza pronunciata dalla corte d'appello nel giudizio di impugnazione del lodo.

Ciò nonostante, l'intera impostazione difensiva dell'opponente presuppone la piena consapevolezza del fatto che il titolo esecutivo relativamente alla somma di € 226.845,06 è

costituito dal lodo arbitrale pronunciato in Padova il 27 febbraio 2018, titolo pacificamente esistente che, per ammissione dello stesso *Parte\_1* risulta essere stato altresì a lui notificato, munito di formula esecutiva, il 17 aprile 2019 e dunque in data antecedente a quella di notifica del precetto qui opposto (cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione).

Per tale ragione deve concludersi che la mancata indicazione del titolo nell'atto di precetto notificato in data 27 dicembre 2022 non costituisca elemento di irregolarità tale da compromettere la funzione del precetto.

Neppure il secondo motivo di opposizione è meritevole di accoglimento.

A seguito del definitivo accertamento dell'illegittimità della delibera assembleare *CP\_1* del 19 dicembre 2018 per mezzo della quale *Parte\_1* era stato escluso dalla compagine sociale, deve infatti ritenersi l'insussistenza del controcredito a titolo di liquidazione del valore della quota di partecipazione originariamente opposto in compensazione dall'opponente.

Né può condividersi la tesi dell'opponente secondo cui solo da ultimo, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l'annullamento della delibera del 19 dicembre 2018, il credito di *CP\_1* in precedenza estinto per compensazione, sarebbe sorto nuovamente (cfr. pag. 3 delle note autorizzate depositate in data 15 maggio 2026).

Va richiamato, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove sia controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dal debitore, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, dal momento che, mentre la prima postula la certezza del credito, la seconda presuppone, ai sensi dell'art. 1243, comma secondo c.c., l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, e non può quindi fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23225/2016; Cass. n. 4313/2019; Cass. n. 31359/2018).

Su piano diverso opera il principio, del pari pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui *“l'annullamento della deliberazione assembleare di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta ex art. 2287, comma 2, cod. civ. opera – in quanto ha natura costitutiva - ex tunc, ossia ricostituisce dalla pronuncia lo status di socio, ma con effetto retroattivo quanto alle conseguenze, in quanto comporta la reintegrazione del socio stesso nella*

*sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati (cfr. Cass. n. 6829 del 2014; Cass. n. 16150 del 2000)” (così in motivazione Cass. n. 10986/2021).*

Tale regola - prevista nell’ambito del diritto societario per assicurare certezza, anche nei rapporti con i terzi, in ordine alle vicende societarie - garantisce per l’appunto che l’effetto di reintegrazione del soggetto, pur illegittimamente escluso per mezzo del voto assembleare, avvenga retroattivamente ma solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che tale illegittimità accerta. Essa non incide tuttavia sulla diversa valutazione della certezza (o meno) del credito a titolo di liquidazione della partecipazione, ai fini della sua possibile compensazione.

Qualora, pertanto, come nella specie, in un giudizio avente ad oggetto l’accertamento di un credito venga opposto in compensazione un controcredito, il quale costituisca oggetto di un diverso giudizio (nel caso concreto i giudizi di impugnazione delle delibere dell’assemblea di S.I.PER. del 19 dicembre 2018 e del 28 maggio 2019 istaurati dallo stesso **Parte\_1**, non ancora definito con un provvedimento passato in giudicato, il giudice non avrebbe avuto altra scelta che decidere sul credito azionato in via principale e rigettare l’eccezione di compensazione, non potendo disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 o dell’art. 337, secondo comma, c.c., né la sospensione della condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione, ai sensi dell’art. 1243, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. 23167/2022).

In conclusione, l’opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza, che è totale in capo a **Parte\_1**

Esaminata la nota spese depositata dai difensori della società opposta in data 13 giugno 2026, si procede alla liquidazione secondo i parametri in essa richiamati condividendone la liquidazione.

### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando nella causa n. 3224/2022 R.G. promossa da **Parte\_1**

**[...]** contro **Controparte\_1**

**[...]** ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- rigetta l’opposizione;
- condanna **Parte\_1** a rimborsare a **[...]**  
**Controparte\_1** le spese di lite, che si

liquidano in € 11.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.

Trento, 18 luglio 2026.

Il Giudice  
dott. Jacopo Negro